

## TREGUA FISCALE

# LEGGE DI BILANCIO 2023

---

### Sommario

PREMESSA.....	4
<b>1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI (Art. 1, commi da 153 a 159).....</b>	<b>5</b>
<i>1.1 Rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.....</i>	<i>7</i>
<i>1.2 L'estensione dei piani di rateazione in corso al 1° gennaio 2023.....</i>	<i>8</i>
<b>2. REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI (Art. 1, commi da 166 a 173).....</b>	<b>8</b>
<i>2.1 Soggetti interessati.....</i>	<i>9</i>
<i>2.2 Irregolarità sanabili.....</i>	<i>9</i>
<i>2.3 Le modalità di perfezionamento della procedura.....</i>	<i>21</i>
<b>3. RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE (Art. 1, commi da 174 a 178).....</b>	<b>22</b>
<i>3.1 Ambito di applicazione.....</i>	<i>22</i>
<i>3.2 Modalità di definizione.....</i>	<i>23</i>
<i>3.3 Termini e modalità di pagamento.....</i>	<i>24</i>

<b>3.4 Condizioni</b> .....	25
<b>4. ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (Articolo 1, commi da 179 a 185)</b> .....	<b>26</b>
<b>4.1 Ambito di applicazione</b> .....	26
<b>4.2 Modalità di definizione</b> .....	27
<b>4.3 Termini e modalità di pagamento</b> .....	27
<b>4.4 Condizioni</b> .....	28
<b>5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art. 1, commi da 186 a 205)</b> .....	<b>29</b>
<b>5.1 Sulla natura tributaria del contenzioso e sulla partecipazione al giudizio della parte pubblica</b> .....	30
<b>5.2 Sul valore della controversia e sulla natura autonoma della controversia con riferimento ad ogni atto impugnabile</b> .....	32
<b>5.3 Sulla pendenza della lite</b> .....	33
<b>5.4 Sulla presentazione della domanda di definizione agevolata</b> .....	34
<b>5.5 Perfezionamento della definizione e modalità di pagamento</b> .....	34
<b>5.6 Sugli importi dovuti per la definizione delle liti</b> .....	35
<b>5.7 Sulla sospensione del processo, sulla sospensione dei termini di impugnazione e sugli effetti dell'avvenuta definizione agevolata</b> .....	37
<b>5.8 Sul diniego di definizione</b> .....	38
<b>6. CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (Art. 1, commi da 206 a 212)</b> .....	<b>39</b>
<b>6.1 Ambito di applicazione</b> .....	39

<b>6.2</b>	<b>Modalità di definizione</b> .....	39
<b>6.3</b>	<b>I vantaggi della conciliazione</b> .....	40
<b>6.4</b>	<b>Termini e modalità di pagamento</b> .....	40
<b>7.</b>	<b>RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE (Art. 1, commi da 213 a 218)</b> .....	<b>41</b>
<b>7.1</b>	<b>Ambito di applicazione</b> .....	41
<b>7.2</b>	<b>I vantaggi della rinuncia</b> .....	41
<b>7.3</b>	<b>Modalità di definizione e termini di versamento</b> .....	42
<b>8.</b>	<b>REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO O MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (Art. 1, commi da 219 a 221)</b> .....	<b>42</b>
<b>8.1</b>	<b>Ambito di applicazione</b> .....	42
<b>8.2</b>	<b>Modalità di definizione</b> .....	43
<b>8.3</b>	<b>Termini e modalità di pagamento</b> .....	43
<b>8.4</b>	<b>Condizioni</b> .....	44
<b>9.</b>	<b>STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 (Art. 1, commi da 222 a 230)</b> .....	<b>45</b>
<b>10.</b>	<b>DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022 (Art. 1, commi da 231 a 252)</b> .....	<b>46</b>
<b>10.1</b>	<b>Ambito di applicazione</b> .....	46
<b>10.2</b>	<b>I vantaggi della definizione agevolata</b> .....	47
<b>10.3</b>	<b>Modalità di adesione e definizione</b> .....	48

<b>10.4 Modalità di versamento</b> .....	48
<b>10.5 Gli effetti della definizione agevolata</b> .....	50
<b>11. TABELLE RIASSUNTIVE</b> .....	51
<b>12. I CODICI TRIBUTO PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA “TREGUA FISCALE”</b> .....	61
<b>12.1 Regolarizzazione delle irregolarità formali</b> .....	61
<b>12.2 Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie</b> .....	61
<b>12.3 Definizione agevolata delle controversie tributarie</b> .....	67
<b>12.4 Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale</b> .....	69

## PREMESSA

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) ha introdotto una serie di misure di sostegno in favore delle imprese e, in generale, dei contribuenti, volte ad introdurre agevolazioni nell'ambito della riscossione dei tributi e strumenti deflattivi del contenzioso tributario.

L'Agenzia delle Entrate è già intervenuta con le circolari n. 1/E del 13 gennaio 2023 e n. 2/E del 27 gennaio 2023 fornendo chiarimenti, rispettivamente, in merito alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni e alle ulteriori misure previste dalla cd. “Tregua fiscale”, ossia quelle riguardanti la regolarizzazione delle irregolarità formali, il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, l'adesione agevolata e la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, la definizione e conciliazioni agevolate delle controversie tributarie, la rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale, nonché, infine, lo stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 e la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000

al 30 giugno 2022. Nel presente contributo si è mantenuto, come ordine di esposizione degli argomenti, quello dei relativi commi della legge di Bilancio 2023.

## **1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI AVVISI BONARI (ARTICOLO 1, COMMI DA 153 A 159)**

La disposizione (contenuta nei commi da 153 a 159 dell'articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022 n. 197) riguarda i debiti emergenti dalle **comunicazioni di irregolarità derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni** relative agli **anni 2019, 2020 e 2021**, con **termine di pagamento non ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o recapitate in data successiva**: le sanzioni sono ridotte al **3%** e gli importi dovuti sono frazionabili fino a un **massimo di venti rate trimestrali di pari importo**. In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Le somme residue sono dunque iscritte a ruolo con l'applicazione della sanzione per gli omessi o ritardati versamenti nella misura del 30% ordinariamente prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

Tali importi possono essere definiti con il pagamento:

- delle imposte e dei contributi previdenziali;
- degli interessi e delle somme aggiuntive;
- delle sanzioni nella misura ridotta del 3% (in luogo del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.

È prevista anche la definizione agevolata delle somme derivanti da controlli automatizzati le cui rateazioni sono in corso al 1° gennaio 2023 e che possono essere definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso, le sanzioni sono dovute nella misura del 3%.

Sul tema, come anticipato, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1/E del 13 gennaio 2023, precisando che le somme rientranti nella definizione agevolata in commento sono quelle dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, con riferimento alle imposte dirette, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento all'IVA, relative ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021.

Trattandosi di comunicazioni emesse in seguito a controllo automatico nelle stesse viene evidenziata la correttezza della dichiarazione (comunicazione di regolarità) o l'eventuale presenza di errori (comunicazione di irregolarità). In quest'ultimo caso, il contribuente può

pagare le somme indicate con una riduzione delle sanzioni, oppure segnalare all'Agenzia delle Entrate le ragioni per cui ritiene il pagamento non dovuto.

Il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito e la sanzione è prevista nella misura agevolata di 1/3 di quella ordinaria (10% invece del 30%). Gli interessi dovuti sono calcolati ora al tasso del 5% annuo, dalla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento all'ultimo giorno del mese antecedente alla data di elaborazione della comunicazione.

Pertanto, condizione necessaria per aderire alla definizione agevolata è che al 1° gennaio 2023:

- non sia scaduto il termine di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ovvero non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d'imposta; tale termine, è stato allungato a 60 giorni fino al 31 agosto 2022 dal Decreto Legge n. 21/2022;
- che le comunicazioni di irregolarità siano state recapitate successivamente al 1° gennaio 2023.

Il pagamento delle somme dovute deve avvenire secondo le modalità e i termini stabiliti dagli articoli 2 (per il pagamento in unica soluzione) e 3-bis (per il pagamento in forma rateale) del D.Lgs. n. 462/1997. Pertanto, per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3%, siano versate, in un'unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione. Il pagamento avviene dunque entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso o della comunicazione definitiva contenente l'imposta rideterminata a seguito dell'esperimento dei mezzi di autotutela del contribuente.

Va ricordato che i benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni; lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

## 1.1 Rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

Viene variato l'articolo 3-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 462/1997, al fine di prevedere che il pagamento delle somme da versare possa sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, a prescindere dal *quantum* dovuto, eliminando la previsione che consentiva la dilazione del pagamento in un numero massimo di otto rate trimestrali, per gli importi pari o inferiori a cinquemila euro. L'articolo 3-bis prevede inoltre che la prima rata sia versata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

L'agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3% dell'imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3% delle residue imposte non versate o versate in ritardo. Va evidenziato che per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d'imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Pertanto, condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall'originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell'estensione fino a venti rate.

Per i pagamenti rateali regolarmente in corso dei debiti emergenti dalle suddette comunicazioni, per qualunque periodo d'imposta, è previsto che:

- la durata del periodo di rateazione venga estesa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, anche nei casi in cui, secondo le disposizioni previgenti, era ammessa solo la rateazione fino a un massimo di otto rate;
- le sanzioni sono dovute nella misura del 3% (anziché del 30% ridotte a un terzo), senza alcuna riduzione, sulle imposte residue non versate o versate in ritardo. Restano dovuti gli interessi (anche di rateazione);
- in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973, la definizione non

produce effetti e si procede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute con l'applicazione della sanzione nella misura ordinariamente prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.

## 1.2 L'estensione dei piani di rateazione in corso al 1° gennaio 2023

Abbiamo evidenziato poc'anzi che la modifica apportata all'articolo 3-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 462/1997, in base al quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo, ha avuto lo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall'ammontare dei debiti stessi. Ne consegue che, indipendentemente dall'importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione è stata estesa anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un **massimo di venti rate trimestrali**.

Va ricordato infine che, in deroga allo Statuto del Contribuente (articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, che all'ultimo comma vieta la proroga dei termini di prescrizione e decadenza), i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento per le somme dovute a seguito di controllo automatizzato, contemplati dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 602/1973, ordinariamente previsti entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, sono prorogati di un anno.

## 2. REGOLARIZZAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ FORMALI (ARTICOLO 1, COMMI DA 166 A 173)

La regolarizzazione delle irregolarità formali prevista dai commi da 166 a 173 della Legge n. 197 del 2022 consente di **sanare le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022**, mediante la loro **rimozione** e il **versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun**

**periodo d'imposta** cui si riferiscono le violazioni, eseguito in **due rate** di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.

Per agevolare l'approccio a questa speciale sanatoria, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 e con il successivo provvedimento Direttoriale Prot. n. 0027629 del 30 gennaio 2023.

## 2.1 Soggetti interessati

La regolarizzazione delle violazioni formali non risulta condizionata a una particolare qualifica rivestita dal soggetto che intende fruirne. Pertanto, può avvalersi della regolarizzazione la **generalità dei contribuenti**, indipendentemente dall'attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, in relazione alle violazioni formali, commesse in materia di IVA, IRAP, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d'imposta. Possono, inoltre, avvalersi della regolarizzazione i sostituti d'imposta, gli intermediari e gli altri soggetti tenuti, ai sensi di specifiche disposizioni, alla comunicazione di dati riguardanti operazioni fiscalmente rilevanti.

## 2.2 Irregolarità sanabili

Si tratta, in linea di massima, delle irregolarità e omissioni per le quali, in assenza di un mancato, tardivo o errato versamento di un tributo su cui riproporzionare la sanzione, sono comminate pene pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa; circostanza che, generalmente, contraddistingue tali irregolarità dalle "violazioni sostanziali", quelle cioè incidenti sulla determinazione dell'imponibile e/o dell'imposta oppure sul pagamento del tributo, le quali, come accennato, sono fuori da questo tipo di regolarizzazione (ad esempio, l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP o dell'IVA, rilevante ai fini della determinazione della base imponibile, anche nell'eventualità che non ne scaturisca un'imposta dovuta).

In ogni caso, devono essere in grado, anche solo potenzialmente, di ostacolare l'attività di controllo, poiché, diversamente, sono da considerare violazioni "meramente formali", non punibili (articolo 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 472/1997 – v. circolare n. 77E/2001).

Nella circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 viene fornito un elenco, non esaustivo, di violazioni definibili:

Violazioni definibili	Riferimento normativo
<p>Presentazione di dichiarazioni annuali redatte non conformemente ai modelli approvati, ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente.</p>	<p><i>Articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997</i></p> <p><b><i>Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.</i></b></p> <p><i>1. Fuori dei casi previsti negli articoli 1, 2 e 5, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero in essa sono omissi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto ed il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle Entrate.</i></p>
<p>Omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122; invero, tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta assolta e non anche quando la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell'imposta.</p>	<p><i>Articolo 11, comma 2-ter, D.Lgs. n. 471/1997</i></p> <p><b><i>Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.</i></b></p> <p><i>2-ter. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30</i></p>

	<p>luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.</p>
<p>Omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi <i>Intrastat</i>, di cui all'articolo 50, commi 4 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993 n. 427.</p>	<p>Articolo 11, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997</p> <p><b>Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.</b></p> <p>4. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.</p>
<p>Irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull'imposta dovuta.</p>	<p>Articolo 9, D.Lgs. n. 471/1997</p> <p><b>Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità.</b></p> <p>1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.</p> <p>2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorchè non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.</p>

	<p>3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, semprechè non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.</p> <p>4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.</p> <p>5. Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.</p>
<p>Omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere.</p>	<p>Articolo 11, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 471/1997</p> <p><b>Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.</b></p> <p>b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;</p>
<p>Omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d'inizio o variazione dell'attività ovvero della dichiarazione per l'identificazione ai fini Iva di</p>	<p>Articolo 5, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997</p>

<p>cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero delle dichiarazioni di cui all'articolo 35-ter e all'articolo 74-quinquies dello stesso decreto.</p>	<p><b>Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi.</b></p> <p>6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con sanzione da euro 500 a euro 2.000. È punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.</p>
<p>Erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633 del 1972 che ha determinato l'annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione.</p>	<p>Articolo 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997</p> <p><b>Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.</b></p>
<p>L'anticipazione di ricavi o la posticipazione di costi in violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull'imposta complessivamente dovuta nell'anno di riferimento.</p>	<p>Articolo 1, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997</p> <p><b>Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.</b></p> <p>4. Fuori dai casi di cui al comma 3, la sanzione di cui al comma 2 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 3, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purchè il componente positivo abbia già concorso alla</p>

	<p>determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.</p>
<p>Tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari.</p>	<p>Articolo 7-bis, D.Lgs. n. 241/1997</p> <p><b>Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni</b></p> <p>1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da Euro 516,46 ed Euro 5.164,57.</p> <p>1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere.</p>
<p>Irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari.</p>	<p>Articolo 10, D.Lgs. n. 471/1997</p> <p><b>Violazione degli obblighi degli operatori finanziari.</b></p> <p>1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 21.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.</p> <p>1-bis. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione</p>

	<p>previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.</p> <p>2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonché all'Ente poste italiane.</p> <p>3. Si presume che autori della violazione siano coloro che hanno sottoscritto le risposte e, in mancanza di risposta, i legali rappresentanti della banca, società o ente.</p> <p>4. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.</p>
<p>Omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria.</p>	<p>Articolo 3, comma 5-bis, D.Lgs. n. 175/2014</p> <p><b>Trasmissione all'Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti.</b></p> <p>5-bis. In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000. Nei casi di errata comunicazione dei dati la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi alla segnalazione stessa. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dalla scadenza prevista, la sanzione è ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000.</p>
<p>Omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca.</p>	<p>Articolo 3, comma 3, D.Lgs. n. 23/2011</p> <p><b>Cedolare secca sugli affitti</b></p> <p>3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di</p>

	<p>registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.</p>
<p>La violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini IVA, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo e la violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad IVA, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito.</p>	<p>Articolo 6, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 471/1997</p> <p><b>Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.</b></p> <p>1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con la sanzione amministrativa compresa fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.</p> <p>2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.</p>
<p>Detrazione dell'IVA, erroneamente applicata in misura superiore a quella effettivamente dovuta a</p>	<p>Articolo 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997</p>

<p>causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore, in assenza di frode.</p>	<p><b>Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.</b></p> <p>6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.</p>
<p>Irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l'inversione contabile, in assenza di frode: tale violazione può essere definita solo quando l'imposta risulta, ancorché irregolarmente, assolta e non anche quando la violazione ne ha comportato il mancato pagamento.</p>	<p>Articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, D.Lgs. n. 471/1997</p> <p><b>Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.</b></p> <p>9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 20.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, comma 4, e dal comma 6 con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente. Le</p>

disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro il trentesimo giorno successivo, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

9-bis.1. In deroga al comma 9-bis, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario anzichè mediante l'inversione contabile è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.

9-bis.2. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 9-bis, sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si

	<p><i>applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anziché nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.</i></p>
<p>Omesso esercizio dell'opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, fatta salva l'ipotesi di omesso esercizio delle opzioni che devono essere comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare nel corso del primo periodo di applicazione del regime opzionale sanabile mediante l'istituto della remissione <i>in bonis</i> di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.</p>	<p>Articolo 2, comma 1, D.L. n. 16/2012</p> <p><b>Comunicazioni e adempimenti formali</b></p> <p><i>1. La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:</i></p> <p><i>a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;</i></p> <p><i>b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;</i></p> <p><i>c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.</i></p>
<p>Mancata iscrizione al Vies, l'archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.</p>	<p>Articolo 11, D.Lgs. n. 471/1997</p> <p><b>Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto.</b></p>

## Esclusioni

Non è possibile avvalersi della regolarizzazione disciplinata dai commi 166-173 della Legge n. 197/2022 per:

- le violazioni formali oggetto di rapporto esaurito, cioè il cui procedimento risulta concluso in modo definitivo al 1° gennaio 2023, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023;
- le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;
- gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (*voluntary disclosure* - articolo 5-*quater*, D.L. n.167/1990);
- fare emergere attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall'Italia;
- le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l'Ivie e l'Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell'obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari (articolo 1, D.L. n. 167/1990);
- le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l'accesso ad agevolazioni fiscali, per sanare le quali è previsto l'istituto della remissione *in bonis* (ad esempio, la comunicazione all'Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d'imposta sulle relative spese).

## 2.3 Le modalità di perfezionamento della procedura

Il versamento deve essere effettuato in **due rate di pari importo**, con scadenza, rispettivamente, al **31 marzo 2023** e al **31 marzo 2024**, ma è anche possibile provvedere in un'unica soluzione entro il termine della prima rata (31 marzo 2023).

In proposito, il provvedimento di attuazione ha precisato che:

- se le violazioni non si riferiscono a un periodo d'imposta, occorre fare riferimento all'anno solare in cui sono state commesse;
- per chi ha periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il versamento regolarizza le violazioni riferite al periodo che ha termine nell'anno solare indicato nell'F24;
- se nello stesso anno solare si chiudono, in date diverse, più periodi d'imposta, il versamento di 200 euro va effettuato per ciascuno di essi.

Con separata risoluzione dell'Agenzia delle Entrate è istituito il codice-tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 e sono indicate le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

In forza del comma 168, la regolarizzazione si perfeziona, oltre che con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167, con la *«rimozione delle irregolarità od omissioni»*.

Ne deriva, in linea generale, che le irregolarità, infrazioni o inosservanze compiute entro il 31 ottobre 2022 devono essere rimosse - per ciascun periodo d'imposta - al più tardi, entro il termine di versamento della seconda rata (31 marzo 2024).

Con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di un processo verbale di constatazione, il comma 171 stabilisce, in deroga all'articolo 3, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), che sono prorogati di due anni i termini di decadenza previsti dall'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, per la notifica dell'atto di contestazione ovvero dell'atto di irrogazione sanzione.

Come già precisato con la circolare n. 11/E del 2019, detta proroga opera per la semplice presenza delle violazioni formali constatate in un processo verbale, commesse fino al 31 ottobre 2022, a prescindere dalla circostanza che il contribuente destinatario dell'attività di verifica si sia avvalso della definizione agevolata del verbale e indipendentemente dal perfezionamento o meno della stessa.

Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate, che non può essere inferiore a trenta giorni; la rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi

di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all'interessato. L'eventuale mancata rimozione di tutte le violazioni formali non pregiudica comunque gli effetti della regolarizzazione sulle violazioni formali correttamente rimosse.

Infine, va ricordato che ai sensi del comma 171 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento alle violazioni formali commesse fino al 31 ottobre 2022, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato anche successivamente al 1° gennaio 2023, sono prorogati di due anni i termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per la notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione sanzione.

### **3. RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE (ARTICOLO 1, COMMI DA 174 A 178)**

La disposizione prevede la possibilità di regolarizzare le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173 mediante l'istituto del ravvedimento operoso da parte del contribuente.

I vantaggi consistono nella **riduzione delle sanzioni** in misura ancora più vantaggiosa rispetto a quella normalmente prevista; infatti, sono dovute in misura pari a **1/18 del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili e l'importo dovuto complessivamente per il perfezionamento del ravvedimento può essere versato anche ratealmente.

#### **3.1 Ambito di applicazione**

Come si può notare, il legislatore, a completamento delle definizioni inerenti al procedimento di liquidazione delle imposte ai sensi dell'art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché alla possibilità di definizione delle irregolarità formali, consente al contribuente di procedere alla regolarizzazione delle *violazioni diverse*.

Per violazioni diverse, evidentemente, debbono intendersi tutte che non rientrano tra quelle definibili con le altre modalità previste dal legislatore (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27/01/2023).

Si tratta di quelle violazioni, diverse da quelle oggetto delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati delle dichiarazioni (es. versamenti omessi o tardivi), nonché di quelle che non hanno incidenza sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e sul pagamento dei tributi.

L'ambito di applicazione riguarda esclusivamente i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e si applica alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi precedenti.

Pertanto, posto che rientrano tutti i periodi d'imposta ancora accertabili fino a quello oggetto dell'ultima dichiarazione fiscale, il presupposto è che il contribuente non ne abbia omesso la presentazione.

Va ricordato, a tal fine, che la dichiarazione si considera omessa qualora non sia stata presentata entro 90 giorni dalla scadenza.

In buona sostanza, il ravvedimento riguarda le violazioni sostanziali quali ad esempio la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi di costi non inerenti o l'errata detrazione IVA.

È esclusa dalla definizione agevolata quella dei contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato.

La copertura offerta dal ravvedimento speciale riguarda non solo le sanzioni sostanziali ma anche quelle prodromiche (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27/01/2023).

### 3.2 Modalità di definizione

La definizione si perfeziona col **pagamento dell'imposta e degli interessi dovuti** e della **sanzione nella misura di un diciottesimo del minimo edittale** delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge e con la **rimozione dell'irregolarità od omissione**.

A tal proposito, il perfezionamento si realizza col pagamento dell'importo complessivamente dovuto ovvero della prima rata in caso di rateazione entro il 31 marzo 2023, nonché con la rimozione dell'irregolarità o omissione.

Occorre tenere conto che nel calcolo delle sanzioni non è possibile l'applicazione del principio del cumulo giuridico previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997 in quanto non esperibile in sede di ravvedimento operoso.

La presentazione della dichiarazione integrativa necessaria per la rimozione dell'irregolarità od omissione determina l'allungamento dei termini di decadenza per l'accertamento (cfr. art. 1, comma 640, legge n. 190/2014).

### 3.3 Termini e modalità di pagamento

Il **versamento** dell'importo complessivamente dovuto (imposta, interessi e sanzioni) deve essere effettuato **entro il 31 marzo 2023** in **unica soluzione** o in **forma rateale**.

La rateazione è ammessa a prescindere dall'importo complessivamente dovuto e consente il pagamento in **otto rate trimestrali** di pari importo con le seguenti scadenze:

- prima rata entro il 31 marzo 2023;
- rate successive, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

Il pagamento può essere effettuato avvalendosi dell'istituto della compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dal 31 marzo 2023.

A tal fine, va evidenziato che il legislatore non richiama il lieve inadempimento di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Il termine di decadenza per la notificazione della cartella è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

### 3.4 Condizioni

Oltre alla **presenza di una dichiarazione validamente presentata**, è necessario che le **violazioni non siano state già contestate**, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata.

In particolare, è necessario che al contribuente non sia stato notificato un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

SCADENZA	MODALITÀ DI DEFINIZIONE	TERMINI DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE
31/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pagamento dell'imposta, interesse e delle sanzioni pari a 1/18 del minimo;</li> <li>rimozione irregolarità o omissioni entro il 31/03/2023.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Unica soluzione entro il 31/03/2023;</li> <li>in 8 rate trimestrali di pari importo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- prima rata il 31/03/2023</li> <li>- rate successive, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno.</li> </ul> </li> </ol> <p>Sulle rate sono dovuti gli interessi del 2% annuo.</p>	Si (circolare Ade n. 2/E/2023).
AMBITO DI APPLICAZIONE	OGGETTO	PERIODI REGOLARIZZABILI	VANTAGGI
Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.	Violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a	Dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e periodi di imposta precedenti.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sanzioni ridotte ad 1/18.mo del minimo;</li> <li>copertura dalle sanzioni violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni</li> </ol>

	seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali).		sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------

#### 4. ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (ARTICOLO 1, COMMI DA 179 A 185)

La disposizione in parola consente la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento tributario mediante la rinuncia alla presentazione del ricorso, mediante adesione, acquiescenza e quindi col pagamento dell'imposta e degli interessi applicabili e della sanzione nella misura di un diciottesimo di quelle previste dalla legge.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023, prot. n. 27663/2023, sono state adottate ulteriori disposizioni attuative.

##### 4.1 Ambito di applicazione

La definizione si applica esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Gli atti definibili sono i seguenti:

- **accertamenti con adesione** di cui agli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 218/1997, relativi a **processi verbali di constatazione** redatti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4/1929 e consegnati entro il 31/03/2023;
- accertamenti, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 01/01/2023;
- **accertamenti, avvisi di rettifica e di liquidazione** ed atti di recupero notificati dal 02/01/2023 al 31/03/2023;

- **atti di accertamento con adesione** relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 notificati entro il 31/03/2023.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non vi sono preclusioni per gli accertamenti notificati entro il 31 marzo 2023 a seguito del mancato perfezionamento dell'adesione (circolare n. 2/E del 27/01/2023).

## 4.2 Modalità di definizione

La definizione degli accertamenti, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 01/01/2023 nonché degli accertamenti, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero notificati dal 02/01/2023 al 31/03/2023, si effettua prestando acquiescenza e quindi non impugnando gli atti nei termini per la proposizione del ricorso, e versando gli importi dovuti a titolo d'imposta, interessi applicabili e di sanzione nella misura di un diciottesimo di quelle irrogate.

Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 218/1997 relativi a processi verbale di constatazione redatti ai sensi dell'art. 24 della legge n. 4/1929 e gli atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 notificati entro il 31/03/2023 consegnati entro il 31/03/2023, debbono essere definiti entro 20 giorni dalla sottoscrizione versando gli importi dovuti a titolo d'imposta, gli interessi applicabili e la sanzione nella misura di un diciottesimo del minimo previsto.

## 4.3 Termini e modalità di pagamento

Il versamento dell'importo complessivamente dovuto (imposta, interessi e sanzioni) deve essere effettuato entro il termine per la proposizione del ricorso o entro 20 giorni (v. *supra*) in unica soluzione o in forma rateale.

La rateazione è ammessa a prescindere dall'importo complessivamente dovuto e consente il pagamento in un massimo venti rate trimestrali di pari importo con scadenza entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale. È espressamente

escluso l'utilizzo della compensazione di crediti di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Si applica invece la disciplina del cd. lieve inadempimento di cui all'art. 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

## 4.4 Condizioni

Per l'atto che si intende definire non debbono essere scaduti al 1° gennaio 2023 i termini per proporre ricorso.

Inoltre, sono escluse le adesioni già perfezionate alla medesima data, cioè quelle per le quali il contribuente ha già provveduto entro il 31 dicembre 2022 al versamento delle somme dovute o della prima rata.

Sono inoltre esclusi espressamente dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (c.d. *voluntary disclosure*).

SCADENZA	MODALITÀ DI DEFINIZIONE	TERMINI DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE
<ul style="list-style-type: none"> <li>per gli atti del procedimento di adesione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione;</li> <li>per gli altri atti, entro il termine per la proposizione del ricorso.</li> </ul>	Pagamento imposte, sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni dovute per legge ed interessi applicati.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Unica soluzione;</li> <li>massimo 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.</li> </ol> Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.	No, espressamente esclusa.

AMBITO DI APPLICAZIONE	OGGETTO	PERIODI REGOLARIZZABILI	VANTAGGI
Atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 218/1997, relativi a PVC art. 24 legge n. 4/1929 e consegnati entro il 31/03/2023;</li> <li>• accertamenti, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 01/01/2023;</li> <li>• accertamenti, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero notificati dal 02/01/2023 al 31/03/2023;</li> <li>• atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 notificati entro il 31/03/2023.</li> </ul>	Qualsiasi, rileva l'atto definibile.	Sanzioni ridotte ad 1/18.mo del minimo in caso di accertamenti con adesione ovvero di quelle irrogate negli altri casi.

## 5. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ARTICOLO 1, COMMI DA 186 A 205)

La definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 205) si pone con evidenza quale (ulteriore) strumento deflattivo del contenzioso<sup>1</sup>: riguarda infatti **tutte le**

<sup>1</sup> Già con la Legge n. 130/2022 di riforma del processo tributario il legislatore aveva posto attenzione agli istituti deflattivi statuendo che:

- in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la parte soccombente in accoglimento delle medesime ragioni già espresse (e non accettate) in sede di reclamo o mediazione sarà condannata al pagamento delle spese del giudizio. Tale condanna potrà rilevare ai fini dell'eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione (in specie all'art. 4, comma 1, lettera e), Legge n. 130/2022);

- per le controversie soggette a reclamo ex art. 17 *bis* del D.Lgs. n. 546/1992 la Corte di Giustizia Tributaria (denominazione assunta dal 16.09.2022 delle Commissioni Tributarie) può formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all'oggetto del giudizio e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione (in specie all'art. 4, comma 1, lettera g), Legge n. 130/2022);

**liti tributarie pendenti** (anche a seguito di rinvio), **alla data del 1° gennaio 2023**, presso le Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado e presso la Corte di Cassazione, **in cui parte sia l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli**.

Per quanto riguarda il giudizio di Cassazione si evidenzia che la definizione agevolata introdotta con la legge di Bilancio per l'anno 2023 rimane strumento alternativo alla definizione agevolata prevista proprio per i giudizi tributari pendenti in Cassazione di cui alla riforma della Giustizia tributaria (si v. art. 5, Legge n. 130/2022).

## 5.1 Sulla natura tributaria del contenzioso e sulla partecipazione al giudizio della parte pubblica

Le liti definibili sono quelle tributarie ovvero quelle oggetto della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992<sup>2</sup> in cui parte è l'Agenzia delle Entrate o l'Agenzia delle dogane o monopoli.

Con riguardo all'Agenzia delle Entrate sono definibili unicamente le liti in cui essa è stata destinataria dell'atto di impugnazione o sia stata chiamata successivamente in giudizio o, comunque, sia in esso intervenuta volontariamente.

Per quanto riguarda la tipologia di atti impugnabili e oggetto del ricorso tributario, si evidenzia che la Corte di Cassazione già da tempo ha ravvisato l'impugnabilità di atti non previsti nell'elencazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 e ciò in ossequio alle norme

---

- la parte soccombente in giudizio che abbia rifiutato una proposta conciliativa (formulata dal Giudice o da una delle parti) senza giustificato motivo e le eventuali ragioni del soccombente siano inferiori alla stessa proposta conciliativa in atti, sarà condannata al pagamento delle spese del giudizio maggiorate del 50% (in specie all'art. 4, comma 1, lettera d), Legge n. 130/2022).

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992 appartengono alla giurisdizione tributaria:

- tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni conseguenti a violazioni di disposizioni aventi natura tributaria (così Corte Costituzionale, con Sentenza 5 maggio 2008, n. 130 con riguardo alle controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari) nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;
- le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 Cost.) e a quelle di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.)<sup>3</sup>.

L'Agenzia delle Entrate (con Circolare n. 2/E del 27.01.2023) precisa che possono essere oggetto di definizione agevolate ai sensi dei commi 186-205 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 non solamente le controversie instaurate avverso gli atti di natura impositiva<sup>4</sup>, ma anche quelle inerenti agli atti meramente riscossivi sebbene il legislatore non abbia specificato la tipologia di atti oggetto di definizione<sup>5</sup> e, anzi, nella Relazione illustrativa specifica invece che oggetto della definizione sono gli atti impositivi. Occorrerà dunque essere cauti nell'adesione in toto alle precisazioni fornite dall'Agenzia in ordine alla tipologia di atti oggetto di possibile definizione.

L'Agenzia delle Entrate ritiene al contempo non definibili:

- le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni;
- le controversie di valore indeterminabile;
- le controversie afferenti al recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero in quanto trattasi di tributi in cui l'Agenzia non è ente creditore bensì sono tributi amministrati da altro Stato;
- tutte le liti che riguardano, anche solo in parte, le risorse tradizionali dell'Unione Europea, recuperi di aiuti di Stato e Iva sulle importazioni riscossa<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> In argomento, per l'estrema chiarezza, si legga: "Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che in tema di contenzioso tributario l'elencazione degli "atti impugnabili", contenuta nel Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (articolo 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della p.a. (articolo 97 Cost.), che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Ciò comporta la facoltà, non l'obbligo, di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall'ente impositore che, con l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è natura/iter preordinato, si veda della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dal citato Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 19" (testualmente, Ordinanza n. 3466/2021 della Corte di Cassazione con riguardo alla comunicazione prevista dall'art. 36 bis, comma 3, del D.p.r. n. 600 del 1973).

<sup>4</sup> Si segnala il consolidato orientamento della Suprema Corte per il quale l'atto impositivo è quello che "impone" per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell'an e nel quantum" (Cass. S.U. n. 18298/2021, da ultimo Ordinanza n. 37401/2022 della Corte di Cassazione).

<sup>5</sup> Si segnala che in precedenza, in specie nella definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 118/2019, il legislatore aveva espressamente indicato quale oggetto della definizione agevolata gli atti aventi natura impositiva.

<sup>6</sup> Per il maggior dettaglio si rimanda al comma 193, art. 1 legge di Bilancio 2023.

## 5.2 Sul valore della controversia e sulla natura autonoma della controversia con riferimento ad ogni atto impugnabile

Sia consentito evidenziare che la definizione agevolata di cui ai commi 186-205 dell'art. 1 della legge di Bilancio per l'anno 2023 si struttura intorno al "valore della controversia" applicandosi su tale base le percentuali di riduzione che portano alla quantificazione degli importi da versare per la definizione della lite.

Si ricorda che la determinazione del valore della controversia è operazione innanzitutto rimessa al contribuente in sede di predisposizione del ricorso con espresso obbligo di sua indicazione nell'atto medesimo<sup>7</sup>; determinazione da effettuarsi in osservanza di quanto disposto dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 per il quale il valore della controversia è dato dall'importo del tributo oggetto dell'atto impugnato al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate nel medesimo atto; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste<sup>8</sup>.

Si osserva che nel processo tributario in caso di impugnazione con unico ricorso di una pluralità di atti, il valore della lite è determinato, anche in appello, per ciascun atto impugnato (e l'importo del contributo unificato da versare in un'unica soluzione sarà dato dalla sommatoria dei contributi dovuti con riferimento ad ogni atto impugnato sulla base del valore di ognuno di essi)<sup>9</sup>. Occorrerà pertanto operare con massima cautela nella determinazione del valore della controversia già in sede di ricorso, potendo sorgere contestazioni in merito tra le parti.

Il comma 195, nello stesso senso, indica che in relazione ad ogni atto impugnato sorge una autonoma controversia per la quale è necessario presentare una distinta domanda di definizione ed effettuare un distinto versamento.

L'Agenzia delle Entrate con l'evocata circolare chiarisce che ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

---

<sup>7</sup> Il valore della controversia deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, come previsto dal comma 3 *bis*, dell'art. 14 del D.P.R. n.115/2002.

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 130/2022 per la determinazione del valore della controversia si dovrà tener conto anche dell'imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita.

<sup>9</sup> Così art. 14, comma 3 *bis*, D.P.R. n.115/2002.

In ogni caso la definizione agevolata non potrà avere ad oggetto imposte o sanzione non più devolute al potere decisionale del Giudice tributario, come avviene nei casi di:

- impugnazione parziale dell'atto (per la parte non impugnata);
- formazione di un giudicato interno (per il capo della Sentenza non impugnato);
- conciliazione o mediazione parziale (per la parte dell'atto definitiva);
- annullamento in autotutela parziale (per la parte dell'atto annullata).

### 5.3 Sulla pendenza della lite

La pendenza della lite al 1° gennaio 2023 è presupposto necessario per l'attivazione della procedura di definizione agevolata. Il comma 192 della legge di Bilancio indica espressamente che trattasi delle controversie il cui ricorso in primo grado è stato notificato all'Ufficio entro la data del 1° gennaio 2023 e il cui processo sia ancora pendente in quanto non concluso con una pronuncia definitiva<sup>10</sup>.

Il comma 192 indica, dunque, il termine iniziale da considerare ai fini della pendenza della lite, ovvero la notifica del ricorso all'Ufficio, e il termine finale della pendenza del contenzioso, ovvero l'emissione nel processo di una pronuncia definitiva.

Con riguardo al termine iniziale anche l'Agenzia delle Entrate (con Circolare n. 2/E del 27.01.2023) ha ribadito la non necessità della costituzione in giudizio entro la data del primo gennaio 2023 ai fini dello *status* di lite pendente.

Con riguardo al termine finale, per pronuncia definitiva si intende un provvedimento del Giudice che non è più impugnabile: o per esaurimento già di tutti i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento o per decorrenza dei termini di impugnazione o di riassunzione senza la proposizione dei relativi atti. In entrambi i casi, la pronuncia diventa non più modificabile e acquisisce autorità di cosa giudicata ai sensi dell'art. 2909 c.c.

Consegue a quanto sopra che i ricorsi notificati all'Ufficio entro la data del 1° gennaio 2023 sebbene affetti da vizi di inammissibilità (ad es. per la tardiva costituzione del ricorrente o qualora il ricorso sia privo; in esso risultino totalmente incerti degli/gli elementi che costituiscono il contenuto necessario del ricorso, etc.) e ancora pendenti aprono ugualmente le porte alla possibilità di definizione agevolata, fermo restando i più generali principi di non abuso del diritto e dello strumento processuale.

---

<sup>10</sup> Ugualmente con la L. n. 130/2022 con riguardo alla definizione agevolata delle liti in Cassazione, all'art. 5, comma 1, 2 e 4, è stata prevista la sufficienza della notifica del ricorso entro la data del 16.09.2022 e la non conclusione del processo a tale data (ugualmente non rendendosi necessaria anche la costituzione in giudizio del ricorrente entro l'indicato termine).

## 5.4 Sulla presentazione della domanda di definizione agevolata

Il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può presentare apposita domanda per ogni singolo atto impugnato.

Per le controversie in cui parte è l'Agenzia delle Entrate con **provvedimento del 01.02.2023 prot. n. 30294 del Direttore** è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata delle liti pendenti.

L'istanza va proposta all'Ufficio competente in modalità telematica **entro e non oltre la data del 30.06.2023**; nelle more dell'attivazione del servizio di trasmissione telematica delle domande è comunque consentita la trasmissione del modello tramite pec all'indirizzo dell'Ufficio che è parte in giudizio. Non sono ammesse modalità di presentazione diverse da quelle sopra indicate; ne deriva che l'istanza non si intende regolarmente presentata anche nei casi in cui si possa dimostrare che l'Ufficio ne abbia avuto conoscenza o l'abbia ricevuta con modalità diverse dalla trasmissione telematica.

## 5.5 Perfezionamento della definizione e modalità di pagamento

La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento del relativo importo dovuto **entro il 30.06.2023**.

È ammesso il pagamento rateale nel caso in cui gli importi dovuti siano superiori ad € 1.000,00. Il pagamento rateale può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. In caso di pagamento rateale la definizione si perfeziona con il tempestivo pagamento della prima rata<sup>11</sup>. È in ogni caso escluso il pagamento tramite compensazione. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

---

<sup>11</sup> Il mancato o tardivo pagamento della prima rata comporta il mancato perfezionamento della definizione; in caso di mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 aumentata della metà.

## 5.6 Sugli importi dovuti per la definizione delle liti

I commi da 186 a 191 dell'art. 1, della legge di Bilancio 2023 prevedono importi da versare ai fini della definizione agevolata diversi a seconda dello stato e del grado in cui pende la controversia e degli esiti dei giudizi intermedi, come riassunto nella seguente tabella.

ART. 1, comma	CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DEL 1.1.2023	IMPORTO DOVUTO PER LA DEFINIZIONE
186	Controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, anche a seguito di rinvio	100% del valore della controversia
187	Ricorso pendente iscritto <sup>12</sup> nel primo grado <sup>13</sup>	90% del valore della controversia
188	In caso di soccombenza della competente Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data 01.01.2023	a) 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ufficio nella pronuncia di primo grado; b) 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ufficio nella pronuncia di secondo grado.
189	In caso di accoglimento parziale del ricorso o	a) 100% valore della controversia relativamente alla <u>parte di atto</u>

<sup>12</sup> È necessaria anche la costituzione in giudizio successivamente alla notifica del ricorso.

<sup>13</sup> Si ricorda che con Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E/2019, relativa all'istituto della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 118/2019, è stato precisato che le controversie per le quali pendono i termini di riassunzione o pende il giudizio di rinvio a seguito di avvenuta riassunzione, la lite va considerata come pendente in primo grado e, dunque, definibile con la percentuale del 90% sul valore della controversia.

	comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e Agenzia Fiscale	<p><u>confermata</u> dalla pronuncia giurisdizionale</p> <p>+</p> <p>c) <b>40%</b> del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ufficio nella pronuncia di primo grado relativamente alla <u>parte di atto annullata</u></p> <p><i>oppure</i></p> <p>b) <b>15%</b> del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ufficio nella pronuncia di secondo grado relativamente alla <u>parte di atto annullata</u></p>
190	Controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, per le quali l'Agenzia fiscale risulta soccombente in tutti i precedenti gradi del giudizio	<b>5%</b> del valore della controversia
191, primo periodo	Controversie relative esclusivamente alle sanzioni <b>non</b> collegate <sup>14</sup> al tributo	<p>a) <b>15%</b> del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Ufficio nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data 01.01.2023</p> <p>b) <b>40%</b> negli altri casi</p>
191, secondo	Controversie relative esclusivamente alle sanzioni	a) <b>non è dovuto alcun importo</b> relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi <u>sia stato definito</u> , anche con

<sup>14</sup> La sussistenza del collegamento al tributo della sanzione si verifica allorché la violazione incide sulla determinazione dell'imponibile o dell'imposta, così si esprime sia l'amministrazione finanziaria sia la Suprema Corte (v. da ultimo, nel medesimo segno delle precedenti in argomento, Circolare n. 6/E/2019 e Cassazione n. 14275/2020).

periodo	collegate ai tributi cui si riferiscono	modalità diverse dalla definizione agevolata delle liti pendenti <i>oppure</i> b)sono dovuti gli importi determinati nei commi da 186 a 190 qualora il rapporto relativo ai tributi non sia stato definito
---------	-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dagli importi dovuti sopra indicati si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo<sup>15</sup> in pendenza di giudizio; nel caso in cui gli importi versati risultino superiori a quelli dovuti per la definizione agevolata non si avrà diritto al rimborso dell'eccedenza.

## 5.7 Sulla sospensione del processo, sulla sospensione dei termini di impugnazione e sugli effetti dell'avvenuta definizione agevolata

**I giudizi pendenti definibili non sono sospesi automaticamente, bensì solamente su istanza** del contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata, da presentare al **Giudice adito che dichiarerà sospesa la controversia fino al 10.07.2023**. Entro tale data l'istante ha **l'obbligo di depositare** la domanda di definizione e la prova del relativo avvenuto versamento; al suddetto deposito seguirà **l'estinzione del giudizio**<sup>16</sup>.

Sono invece **sospesi ex lege per nove mesi** esclusivamente **i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle sentenze e i termini di **riassunzione**, nonché i termini per la proposizione del **controricorso in Cassazione**, che scadono nell'intervallo temporale 01.01.2023-31.07.2023<sup>17</sup>.

Si segnala che le suddette sospensioni (straordinarie) non si cumulano con la sospensione (ordinaria) dei termini processuali nel periodo 01.08-31.08 ai sensi dell'art. 1, della legge n. 742/1969, nel caso in cui vi sia completa sovrapposizione del periodo temporale delle due sospensioni.

<sup>15</sup> Si ricorda che con Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E/2019, relativa all'istituto della definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ai sensi dell'art. 6 D.L. n. 118/2019, è stato precisato che non possono essere scomputati dall'importo dovuto per la definizione le somme versate per definire in via agevolata le sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, atteso che le stesse, in quanto già definite, non sono mai state in contestazione.

<sup>16</sup> Le spese del processo in tale caso restano a carico della parte che le ha anticipate.

<sup>17</sup> Rimangono non sospesi i termini per la proposizione dei ricorsi e delle relative costituzioni in giudizio.

**Il perfezionamento della definizione agevolata prevale sull'efficacia delle eventuali sentenze emesse e non ancora passate in giudicato** alla data del 01.01.2023 o comunque alla data di presentazione della domanda, fatta eccezione per il caso di controversia pendente innanzi alla Corte di Cassazione per la quale il contribuente non abbia richiesto la sospensione del processo e la Suprema Corte si sia pronunciata con sentenza senza rinvio, definendo quindi la materia del contendere definitivamente.

Si evidenzia infine che il perfezionamento della definizione agevolata ad opera del coobbligato giova in favore degli altri, incluso quelli per i quali la lite non sia più pendente<sup>18</sup>.

## 5.8 Sul diniego di definizione

L'eventuale **diniego di definizione** (per carenza dei relativi presupposti) va **notificato dall'Ufficio competente entro il 31.07.2024** nelle forme per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego **può essere impugnato entro 60 giorni** dalla notifica dinanzi al Giudice presso cui pende la controversia o innanzi al Giudice che ha dichiarato l'estinzione del giudizio. In tale ultimo caso il contribuente dovrà richiedere anche la revocazione della pronuncia di estinzione, sempre entro 60 giorni dalla notifica<sup>19</sup>.

In caso di istanza di definizione presentata in pendenza del termine per impugnare, il contribuente potrà scegliere di impugnare il diniego unitamente all'impugnativa della Sentenza (in tutto o in parte sfavorevole) sempre entro 60 giorni dalla notifica del diniego, anche se ciò comporta il superamento dell'ordinario termine di impugnazione della sentenza.

---

<sup>18</sup> Anche in tale caso la definizione agevolata non può dar luogo a restituzione di somme versate in eccesso.

<sup>19</sup> La revocazione del provvedimento di estinzione può essere richiesta unitamente all'impugnazione del diniego entro l'indicato termine.

## 6. CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE (ARTICOLO 1, COMMI DA 206 A 212)

### 6.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute all'art. 1, commi da 206 a 212 della legge di Bilancio 2023 introducono una **ipotesi di conciliazione**, alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributaria, di cui ai successivi commi da 186 a 205, utilizzando l'istituto dell'accordo conciliativo fuori udienza di cui all'articolo 48, D.Lgs. n. 546/1992.

Nel dettaglio, **il comma 206** permette di definire **entro il 30 giugno 2023** le **controversie pendenti**, alla data del 1° gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di **primo e di secondo grado**, aventi ad oggetto **atti impositivi ed** in cui è **parte l'Agenzia delle Entrate**.

Dalla conciliazione agevolata sono escluse, ai sensi del comma 210, le controversie riguardanti:

- **le risorse proprie tradizionali UE;**
- **l'IVA riscossa all'importazione;**
- **il recupero degli aiuti di Stato.**

### 6.2 Modalità di definizione

Le parti devono procedere con il deposito in giudizio (di primo o secondo grado) di **un'istanza congiunta**, ovvero una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia previamente aderito.

La conciliazione si **perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo**, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce **titolo per la riscossione** delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

## 6.3 I vantaggi della conciliazione

Ai sensi del **comma 207**, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48-ter, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992<sup>20</sup>, il beneficio dell'accordo conciliativo consiste nell'applicare le **sanzioni in misura ridotta ad un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge, oltre **agli interessi e agli eventuali oneri accessori**.

## 6.4 Termini e modalità di pagamento

Ai sensi del **comma 208**, come previsto dal citato articolo 48-ter, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 546/1992, il **versamento delle somme** dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della **prima rata**, deve essere effettuato **entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo**.

La dilazione di pagamento è effettuata in un massimo di **venti rate trimestrali di pari importo**, da versare entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli **interessi legali** calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata, con **esclusione della compensazione**.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si **decade dal beneficio** riguardante l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta e il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione del 30% di cui all'articolo 13, D.Lgs. n. 471/1997, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta (comma 209).

---

<sup>20</sup> Le sanzioni amministrative si applichino nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado.

## 7. RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN CASSAZIONE (ARTICOLO 1, COMMI DA 213 A 218)

### 7.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute all'art. 1, commi da 213 a 218, della legge di Bilancio 2023 introducono una specifica ipotesi di **rinuncia agevolata al ricorso per cassazione**, principale o incidentale, a seguito di una definizione in via transattiva fra le parti delle pretese oggetto di giudizio. La procedura in commento può essere esperita **entro il 30 giugno 2023**.

La disposizione è applicabile in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie, di cui ai precedenti commi da 186 a 205, e riguarda le controversie **pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 ed aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**.

Ai sensi del **comma 217**, alla rinuncia agevolata del ricorso per cassazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 390, c.p.c.<sup>21</sup>.

Il **comma 218** esclude dalla rinuncia agevolata le controversie concernenti:

- a) le **risorse proprie tradizionali UE**;
- b) **l'IVA riscossa all'importazione**;
- c) le somme dovute a titolo di **recupero di aiuti di Stato**.

### 7.2 I vantaggi della rinuncia

Il **comma 214** prevede che tale **definizione transattiva** comporti il pagamento delle **somme** dovute per le **imposte**, le **sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo** previsto dalla legge, gli **interessi** e gli **eventuali accessori**.

---

<sup>21</sup> L'articolo 390 c.p.c. permette alla parte di rinunciare al ricorso principale o incidentale finché non sia cominciata la relazione all'udienza o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L'atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

## 7.3 Modalità di definizione e termini di versamento

Condizione preliminare per l'esercizio della rinuncia da parte del ricorrente è la **definizione di un accordo tra l'Agenzia delle Entrate e il contribuente su tutte le pretese azionate in giudizio**, con conseguente abbattimento delle sanzioni.

La definizione transattiva si perfeziona con la **sottoscrizione dell'accordo e il versamento** integrale in un'unica soluzione delle somme dovute (imposte, sanzioni ridotte, interessi e eventuali accessori) **entro 20 giorni** dalla sottoscrizione.

È esclusa la compensazione e la rinuncia non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione (**comma 216**).

## **8. REGOLARIZZAZIONE DEGLI OMESSI PAGAMENTI DI RATE DOVUTE A SEGUITO DI ACQUIESCENZA, ACCERTAMENTO CON ADESIONE, RECLAMO O MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE (ARTICOLO 1, COMMI DA 219 A 221)**

La disposizione in esame prevede la possibilità di regolarizzare gli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

### 8.1 Ambito di applicazione

La definizione si applica esclusivamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate e riguarda gli omessi o parziali versamenti di rate successive alla prima scadute al 1° gennaio 2023 relative a:

- accertamento con adesione;
- acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione;
- reclamo o mediazione art. 17-*bis*, comma 6, D.Lgs. n. 546/1992.

## 8.2 Modalità di definizione

Per la definizione è necessario procedere al versamento della sola imposta relativa alle rate scadute per le quali si chiede la regolarizzazione.

## 8.3 Termini e modalità di pagamento

Il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato entro il 31 marzo 2023 in unica soluzione o ratealmente.

La rateazione è ammessa a prescindere dall'importo complessivamente dovuto e consente il pagamento in venti rate trimestrali di pari importo con le seguenti scadenze:

- prima rata entro il 31 marzo 2023;
- rate successive, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.

A differenza di altre forme di definizione agevolate, il perfezionamento della regolarizzazione in parola si realizza con l'integrale pagamento dell'importo dovuto a prescindere che il contribuente abbia optato per la rateazione.

Per il pagamento non è possibile avvalersi dell'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997.

In caso di mancato perfezionamento della regolarizzazione, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997, applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

Il termine di decadenza per la notificazione della cartella è quello del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui si è verificato l'omesso versamento integrale o parziale di quanto dovuto.

## 8.4 Condizioni

Non deve essere stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione prima del versamento integrale delle imposte dovute o della prima rata (cfr. circolare Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27/01/2023).

SCADENZA	MODALITÀ DI DEFINIZIONE	TERMINI DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE
31/03/2023	Pagamento delle somme dovute.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unica soluzione entro il 31/03/2023;</li> <li>2. in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.</li> </ol> <p>Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.</p> <p>Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.</p>	No, espressamente esclusa.

AMBITO DI APPLICAZIONE	OGGETTO	PERIODI REGOLARIZZABILI	VANTAGGI
Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate	<p>Omessi o parziali versamenti di rate successive alla prima scadute al 01/01/2023 relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamento con adesione;</li> <li>• acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione;</li> <li>• reclamo o mediazione art. 17-<i>bis</i>, comma 6, D.Lgs. n. 546/1992.</li> </ul>	<p>Qualsiasi, a condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.</p>	<p>Per le rate scadute sono dovute le sole imposte.</p>

## 9. STRALCIO DEI DEBITI FINO A 1.000 EURO AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015 (ARTICOLO 1, COMMI DA 222 A 230)

Le disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 222 a 230, prevedono lo stralcio automatico dei debiti affidati agli agenti della riscossione di valore fino a 1.000 Euro.

In particolare, è previsto **l'annullamento automatico**, alla data del 31 marzo 2023, di tutti i debiti che, al 1° gennaio 2023, abbiano un importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Tra la data di entrata in vigore della legge di Bilancio in commento (1° gennaio 2023) e la data del previsto annullamento (31 marzo 2023), la **riscossione** dei predetti debiti rimane comunque **sospesa**.

L'annullamento interessa i soli carichi **affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015** dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se ricompresi nelle definizioni agevolate introdotte anteriormente.

Il comma 227, con riguardo ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli **enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali**, dispone che l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, mentre **non si estende al capitale e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti**.

Infine, con riguardo alle **sanzioni amministrative** (comprese quelle derivanti da violazioni del codice della strada) diverse da quelle riferibili a violazioni tributarie o relative a contributi e premi dovuti a enti previdenziali, il comma 228 prevede che l'annullamento parziale contemplato dal comma 227 si applica solamente agli interessi comunque denominati e non riguarda le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, le quali restano integralmente dovute.

Gli enti creditori indicati ai commi 227 e 228 possono evitare l'annullamento automatico ivi previsto adottando specifica delibera, nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, entro il 31 gennaio 2023. Il provvedimento dovrà essere comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione e quindi pubblicato sui siti internet istituzionali degli enti medesimi.

1	Amministrazioni statali, agenzie fiscali, enti pubblici previdenziali	Capitale + interessi per ritardata iscrizione a ruolo + sanzioni	Stralcio automatico al 31/3/2023
2	Enti diversi dal precedente punto 1	Interessi per ritardata iscrizione a ruolo + sanzioni + interessi di mora	Stralcio automatico al 31/3/2023 se l'ente non ha deliberato esclusione
3	Enti diversi dal precedente punto 1	Sanzioni amministrative non derivanti da violazioni tributarie o previdenziali	Stralcio automatico al 31/3/2023 se l'ente non ha deliberato esclusione

## 10.DEFINIZIONE AGEVOLATA DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 30 GIUGNO 2022 (ARTICOLO 1, COMMI DA 231 A 252)

### 10.1 Ambito di applicazione

Le disposizioni contenute all'art. 1, commi da 231 a 252, della legge di Bilancio 2023 introducono una nuova edizione della c.d. "rottamazione", rendendo definibili in maniera agevolata, i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. **Rimangono fermi gli effetti del c.d. "stralcio"** di cui ai commi da 222 a 230 della legge in esame.

Il **comma 249** consente di **estinguere** anche i debiti relativi a **precedenti edizioni** di definizioni agevolate e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017, **anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della definizione.**

**Il comma 251 estende la rottamazione anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione degli enti di previdenza privati** previe apposite di delibere dei rispettivi enti pubblicate nei siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2023 e comunicate via PEC all'agente della riscossione.

La **definizione agevolata** opera anche per le **sanzioni amministrative**, incluse quelle per **violazioni del codice della strada**, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

In tal caso, l'agevolazione consente di **abbattere gli interessi**, ivi compresi gli interessi per ritardato pagamento delle somme dovute (ex art. 27, c. 6, L. n. 689/1981 e art. 30, c. 1, D.P.R. n. 602/1973).

Con una **novità rispetto alle precedenti rottamazioni**, la definizione agevolata per violazioni del codice della strada opera anche con riferimento **alle somme maturate dall'agente della riscossione a titolo di aggio**, ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. n. 112/1999.

Sono **esclusi** dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione relativi:

- a) alle **risorse proprie tradizionali UE**;
- b) **all'IVA riscossa all'importazione**;
- c) alle somme dovute a titolo di recupero di **aiuti di Stato**;
- d) ai crediti derivanti da pronunce di **condanna della Corte dei conti**;
- e) alle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**.

## 10.2 I vantaggi della definizione agevolata

In caso di adesione il contribuente è tenuto a corrispondere solamente le somme a titolo di **capitale e di rimborso spese per le procedure esecutive e di notifica**.

La definizione agevolata permette, pertanto, di **non pagare**:

- gli importi affidati a titolo di **interessi e sanzioni**;
- gli **interessi** di mora (ex art. 30, comma 1, D.P.R. n. 602/1973);
- **le sanzioni e le somme aggiuntive** dovute sui crediti previdenziali (ex art. 27, comma 1, D.Lgs. n. 46/1999);
- le somme **maturate** a titolo di **aggio** per l'agente della riscossione (ex art. 17, D.Lgs. n. 112/1999).

### 10.3 Modalità di adesione e definizione

Il debitore per aderire alla definizione deve:

- presentare entro il **30 aprile 2023 all'agente della riscossione una dichiarazione, esclusivamente con modalità telematiche<sup>22</sup>**, con la quale manifesta la volontà di aderire alla definizione, indicando anche il numero delle rate (al massimo 18) con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute (comma 235);
- indicare, nella predetta dichiarazione, l'eventuale **pendenza di giudizi** aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi (comma 236).

Ai sensi del comma 244 il **mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a cinque giorni**, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme determina **l'inefficacia della definizione**.

In tal caso, la definizione non produce effetti e pertanto:

- riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione;
- i versamenti effettuati sono considerati semplici acconti delle somme complessivamente dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo e non determinano l'estinzione del debito residuo;
- l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero coattivo del debito residuo.

### 10.4 Modalità di versamento

Ai sensi del **comma 232**, analogamente alle precedenti rottamazioni, il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in **unica soluzione, entro il 31 luglio 2023**, ovvero usufruendo di una **dilazione dei pagamenti**. In particolare, il pagamento può essere

---

<sup>22</sup> Si veda: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata/domanda-di-adesione/>

effettuato nel numero massimo di **diciotto** rate, da corrispondersi con le seguenti modalità:

- la **prima e la seconda**, ciascuna di importo pari al **10 per cento** delle somme complessivamente dovute, scadenti rispettivamente il **31 luglio e il 30 novembre 2023**;
- le **restanti**, di pari ammontare, scadenti il **28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024**.

Ai sensi del **comma 233** sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli **interessi al tasso del 2 per cento annuo**. Non si applicano le disposizioni generali sulla rateazione delle somme iscritte a ruolo, contenute nell'articolo 19, D.P.R. n. 602/1973.

Il **comma 238** stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione si considerano unicamente gli **importi già pagati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento; il debitore**, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve **comunque dichiarare la sua volontà di aderire** alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima.

In base al **comma 239** restano comunque **definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili**, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.

Ai sensi del **comma 242** i **versamenti** delle somme dovute possono essere effettuati:

- con domiciliazione sul conto corrente;
- con bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare;
- presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Il mancato o tardivo versamento di quanto dovuto a titolo di definizione **non determina la preclusione di rateizzare**, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, il debito per il quale si è determinata l'inefficacia della stessa definizione.

Infine, il **comma 241**, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, affida all'agente della riscossione, entro il **30 giugno 2023**, il compito di **comunicare ai debitori** che hanno aderito alla definizione il **quantum** dovuto, nonché, in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet dell'agente della riscossione.

## 10.5 Gli effetti della definizione agevolata

Il **comma 240 tratta gli effetti della presentazione della dichiarazione** di adesione con procedura agevolata. Tale disposizione:

- a. sospende i termini di prescrizione e decadenza;
- b. sospende, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di tale presentazione;
- c. inibisce l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi e ipoteche, con salvezza di quelli già iscritti alla predetta data;
- d. vieta l'avvio di nuove procedure esecutive e la prosecuzione di quelle già avviate, a meno che non si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- e. vieta di considerare "irregolare" il debitore nell'ambito della procedura di erogazione dei rimborsi d'imposta ex articolo 28-ter del D.P.R. n. 602 del 1973;
- f. vieta di considerare inadempiente il debitore ai fini della verifica della morosità da ruolo, ex articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, per un importo superiore a 5.000 euro, all'atto del pagamento, da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, di somme di ammontare pari almeno allo stesso importo;
- g. estende alla rottamazione in esame la norma di cui all'art. 54 del D.L. n. 50 del 2017 che consente il rilascio del DURC a seguito della **presentazione della domanda di definizione agevolata**, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.

Inoltre, ai sensi del comma 236, sono **sospesi dal giudice** i giudizi pendenti riferibili ai carichi oggetto di definizione agevolata, fino al pagamento di quanto dovuto, dietro **presentazione di copia della dichiarazione di adesione**. Il giudizio si estingue a seguito della produzione, a cura di una delle parti, della documentazione attestante i versamenti eseguiti e, pertanto, il perfezionamento della definizione. Se, invece, le somme dovute non sono integralmente pagate, la sospensione del giudizio viene revocata dal giudice su istanza di una delle parti.

## 11. TABELLE RIASSUNTIVE

DEFINIZIONE AGEVOLATA	SCADENZA	MODALITÀ DI DEFINIZIONE	TERMINI DI PAGAMENTO	COMPENSAZIONE
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Scadenza della comunicazione di irregolarità ricevuta dal 01/01/2023.</li> <li>2. Per le rateazioni in corso al 01/01/2023, scadenza delle rate successive.</li> </ol>	Ricalcolo del dovuto a cura del contribuente e versamento.	<p>Unica soluzione o in 20 rate trimestrali:</p> <p>la scadenza è quella prevista dal D.Lgs. n. 462/1997 (entro 30 o 60 giorni dalla ricezione della comunicazione).</p>	Si, non sono previste preclusioni.
Regolarizzazione delle irregolarità formali.	31/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Versamento di 200 euro per ogni annualità;</li> <li>2. rimozione irregolarità entro il 31/03/2024.</li> </ol>	<p>Due rate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31/03/2023</li> <li>- 31/03/2024</li> </ul>	Non espressamente esclusa.
Regolarizzazione altre irregolarità (ravvedimento speciale).	31/03/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pagamento dell'imposta, interesse e delle sanzioni pari a 1/18 del minimo</li> <li>4. Rimozione irregolarità o omissioni entro il 31/03/2024.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Unica soluzione entro il 31/03/2023</li> <li>4. In 8 rate trimestrali di pari importo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- prima rata il 31/03/2023</li> <li>- rate successive, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ogni anno</li> </ul> </li> </ol> <p>Sulle rate sono dovuti gli interessi del 2% annuo</p>	Si (circolare Ade n. 2/E/2023).

<p>Adesione agevolata e definizione agevolata atti del procedimento di accertamento.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>per gli atti del procedimento di adesione, entro 20 giorni dalla sottoscrizione;</li> <li>per gli altri atti, entro il termine per la proposizione del ricorso.</li> </ul>	<p>Pagamento imposte, sanzioni nella misura di 1/18 delle sanzioni dovute per legge ed interessi applicati.</p>	<p>3. Unica soluzione;</p> <p>4. massimo 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.</p> <p>Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.</p>	<p>No, espressamente esclusa.</p>
<p>Definizione agevolata controversie tributarie.</p>	<p>30/06/2023</p>	<p>1. Presentazione istanza</p> <p>2. Pagamento delle somme dovute</p> <p>Sul valore della lite è dovuto il seguente importo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>100% in caso di vittoria dell'Agenzia fiscale nell'unica o ultima pronuncia non cautelare;</li> <li>100% in presenza di notifica del ricorso all'Agenzia fiscale senza costituzione in giudizio del ricorrente;</li> <li>90% in caso di lite pendente al 01/01/2023 senza pronuncia non cautelare;</li> <li>40% nel caso di soccombenza</li> </ul>	<p>1. Unica soluzione entro il 30/06/2023.</p> <p>2. Nel caso di importi superiore a euro 1.000 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.</p> <p>Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascun anno.</p> <p>Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del</p>	<p>No, espressamente esclusa.</p>

		<p>dell'agenzia fiscale in primo grado;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15% nel caso di soccombenza dell'agenzia fiscale in secondo grado.</li> <li>• In caso di soccombenza parziale, le percentuali si applicano alle parti confermate e annullate</li> <li>• 5% in caso di soccombenza in tutti i gradi di giudizio e la lite è pendente presso la Corte di Cassazione.</li> </ul> <p>Nel caso di liti riguardanti solo le sanzioni è dovuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia fiscale nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data del 1° gennaio 2023;</li> <li>• il 40% negli altri casi.</li> </ul>	<p>versamento della prima rata.</p>	
Conciliazione agevolata	30/06/2023	1. sottoscrizione dell'accordo	Entro 20 giorni dall'accordo	No, espressamente esclusa.

controversie tributarie.		2. pagamento delle somme dovute indicate nell'accordo di conciliazione: imposta, sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo, interessi ed eventuali accessori.	<p>conciliativo versamento in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. unica soluzione;</li> <li>2. massimo 20 rate trimestrali di pari importo entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata.</li> </ol> <p>Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.</p>	
Rinuncia agevolata controversie pendenti presso la Corte di Cassazione.	30/06/2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. accordo tra l'Agenzia delle Entrate e contribuente su tutte le pretese azionate in giudizio;</li> <li>2. versamento somme dovute (le sanzioni sono ridotte ad 1/18.mo);</li> <li>3. rinuncia al ricorso.</li> </ol>	Entro 20 giorni dall'accordo conciliativo versamento in unica soluzione.	No, espressamente esclusa.
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.	31/03/2023	Pagamento delle somme dovute.	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Unica soluzione entro il 31/03/2023</li> <li>3. In un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.</li> </ol> <p>Le rate trimestrali vanno versate entro il 30 giugno, 30 settembre, 20</p>	No, espressamente esclusa.

			<p>dicembre e 31 marzo di ciascun anno.</p> <p>Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.</p>	
Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.	Nessuna scadenza per il contribuente è una procedura effettuata direttamente dall'agente della riscossione entro il 31/03/2023.	Nessuna	Non sono dovute somme.	
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.	30/04/2023 (domanda) 31/07/2023 (versamento)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Entro il 30/04/2023 dichiarazione telematica all'Agente della riscossione;</li> <li>2. entro il 30/06/2023, l'agente della riscossione comunica nell'area riservata del sito ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute;</li> <li>3. entro il 31/07/2023 pagamento delle somme dovute in unica soluzione o ratealmente.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unica soluzione entro il 31/07/2023.</li> <li>2. Ratealmente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- la prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari al 10%, il 31/07/2023 e il 30/11/2023</li> <li>- le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre</li> </ul> </li> </ol>	No

			di ciascun anno a decorrere dal 2024	
			- a decorrere dal 1° agosto 2023 interessi 2%.	

DEFINIZIONE AGEVOLATA	COMMI	AMBITO DI APPLICAZIONE	OGGETTO	PERIODI REGOLARIZZABILI	VANTAGGI
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.	da 153 a 159	Dichiarazioni dei redditi, IRAP, Sostituti d'imposta, IVA (anche LIPE).	Somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni Art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 Art. 54-bis D.P.R. n. 633/1972.	1. comunicazioni per i periodi d'imposta 2019 – 2020 – 2021 non scaduti al 01/01/2023; 2. importi dovuti dal 2023 per le rateazioni in corso al 01/01/2023.	Riduzione delle sanzioni: sono dovute al 3% in luogo del terzo della misura ordinaria normalmente previste.
Regolarizzazione delle irregolarità formali.	da 166 a 173	Imposte sui redditi, IRAP, IVA	Infrazioni, le irregolarità e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale (di seguito anche solo violazioni formali), commesse fino al 31 ottobre 2022, che non rilevano per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP e sul pagamento di tali tributi.	Violazioni fino al 31/10/2022	Copertura dalle sanzioni tributarie che non incidono sulla base imponibile o sull'imposta.
Regolarizzazione altre irregolarità (ravvedimento speciale).	Da 174 a 178	Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.	Violazioni – diverse da quelle definibili ai sensi dei precedenti commi da 153 a 159 (riguardanti la definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo	Dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e periodi di imposta precedenti.	3. Sanzioni ridotte ad 1/18.mo del minimo; 4. copertura dalle sanzioni violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni

			automatizzato delle dichiarazioni) e da 166 a 173 (attinenti alla regolarizzazione delle irregolarità formali).		sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione.
Adesione agevolata e definizione agevolata atti del procedimento di accertamento.	Da 179 a 185	Atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 D.Lgs. n. 218/1997, relativi a PVC art. 24 legge n. 4/1929 e consegnati entro il 31/03/2023;</li> <li>• accertamenti, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 01/01/2023;</li> <li>• accertamenti, avvisi di rettifica e di liquidazione ed atti di recupero notificati dal 02/01/2023 al 31/03/2023;</li> <li>• atti di accertamento con adesione relativi agli inviti di cui all'articolo 5-ter del D.Lgs. n. 218/1997 notificati</li> </ul>	Qualsiasi, rileva l'atto definibile.	Sanzioni ridotte ad 1/18.mo del minimo in caso di accertamenti con adesione ovvero di quelle irrogate negli altri casi

			entro il 31/03/2023.		
Definizione agevolata controversie tributarie.	Da 186 a 205	controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.	Controversie al 01/01/2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio avverso atti di natura impositiva, atti di irrogazione delle sanzioni, atti riscossivi (è necessario che ci siano importi da versare e che il valore non sia indeterminabile).	Qualsiasi, rileva la lite pendente.	Non sono dovute le sanzioni.  Sul valore della lite è dovuto un importo variabile dal 100% al 5% a seconda dello stato della lite e della soccombenza nei diversi gradi di giudizio.
Conciliazione agevolata controversie tributarie.	da 206 a 212	controversie, attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui sono parte l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli	Controversie pendenti al 01/01/2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio avverso atti di natura impositiva, atti di irrogazione delle sanzioni, atti riscossivi (è necessario che ci siano importi da versare e che il valore non sia indeterminabile).	Qualsiasi, rileva la lite pendente.	Sanzioni ridotte ad 1/18.mo del minimo
Rinuncia agevolata controversie pendenti presso la Corte di Cassazione.	Da 213 a 218	Controversie pendenti in Cassazione in cui è parte l'Agenzia delle Entrate.	Controversie pendenti in Cassazione al 01/01/2023 relative ad atti impositivi.	Qualsiasi, rileva la lite pendente.	Sanzioni ridotte a 1/18.mo del minimo.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.	Da 219 a 221	Tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.	Omessi o parziali versamenti di rate successive alla prima scadute al 01/01/2023 relative a: <ul style="list-style-type: none"> <li>• accertamento con adesione;</li> <li>• acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione;</li> <li>• reclamo o mediazione art. 17-<i>bis</i>, comma 6, D.Lgs. n. 546/1992.</li> </ul>	Qualsiasi condizione che non sia stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.	Per le rate scadute sono dovute le sole imposte.
Stralcio dei debiti fino a euro 1.000 affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.	Da 222 a 230	Debiti dovuti alle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.	Debiti fino a euro 1.000, relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, anche se già inclusi nella cd. "rottamazione- <i>ter</i> " o nel cd. "saldo e stralcio".	Carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.	Azzeramento dei ruoli.
Definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.	Da 231 a 252	Debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.	Carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.	Carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.	Azzeramento delle sanzioni, degli aggi e degli interessi di mora. Sono dovute le somme a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

## 12. I CODICI TRIBUTO PER LA FRUIZIONE DELLE MISURE PREVISTE DALLA "TREGUA FISCALE"

Con la risoluzione n. 6/E del 14 febbraio 2023 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo da utilizzare per i versamenti utili alla regolarizzazione delle posizioni debitorie verso l'Erario, con riferimento ai vari istituti della c.d. "Tregua fiscale".

### 12.1 Regolarizzazione delle irregolarità formali

Per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in oggetto è stato istituito il codice tributo:

**"TF44"** denominato "REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – **Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022**".

Lo stesso va esposto nella sezione erario con l'indicazione nel campo "anno di riferimento" del periodo di imposta cui si riferisce la violazione e con il formato "AAAA". Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nel campo "*anno di riferimento*" occorre indicare l'anno solare in cui sono state commesse le violazioni. Nel caso il periodo d'imposta del soggetto non coincida con l'anno solare, nel campo "*anno di riferimento*" va indicato l'anno in cui termina il periodo d'imposta per cui sono regolarizzate le violazioni formali.

Il campo "*rateazione/regione/prov./mese rif.*" è valorizzato nel formato "NNRR", dove "NN" rappresenta il numero delle rate in pagamento e "RR" indica il numero complessivo delle rate. Nell'ipotesi di pagamento in un'unica soluzione nel campo in questione va indicato il valore "0101".

### 12.2 Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Le predette istruzioni di compilazione, con riferimento ai casi di rateazione di cui all'istituto di cui al precedente paragrafo 12.1), valgono anche per i codici tributo istituiti per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, esposti nella seguente tabella:

Codice tributo	Sezione	Denominazione codice tributo	Codice Regione o Codice ente/ codice comune	Rateazione/ Regione/ Prov./mese rif.	Anno di riferimento	Debito/ Credito
TF45	ERARIO	IRPEF - Ravedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	NON PRESENTE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
TF46	ERARIO	IRES - Ravedimento speciale -Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	NON PRESENTE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
TF47	ERARIO	IVA - Ravedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	NON PRESENTE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
TF48	ERARIO	Addizionali e maggiorazioni IRES - Ravedimento speciale -Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	NON PRESENTE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
TF49	ERARIO	Imposte sostitutive e altre imposte erariali - Ravedimentospeciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	NON PRESENTE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito

Codice tributo	Sezione	Denominazione codice tributo	Codice Regione o Codice ente/ codice comune	Rateazione/ Regione/ Prov./mese rif.	Anno di riferimento	Debito/ Credito
TF50	REGIONI	IRAP - Ravedimento speciale -Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	CODICE REGIONE (tabella T0-codici delle Regioni e delle Province autonome)	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
TF51	REGIONI	Addizionale regionale all'IRPEF - Ravedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	CODICE REGIONE (tabella T0 - codicidelle Regioni e delle Province autonome)	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
TF52	IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	Addizionale comunale all'IRPEF - Ravedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codicicatastali dei Comuni)	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
TF53	ERARIO	Ritenute imposte erariali - Ravedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	NON PRESENTE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito

TF54	REGIONI	Trattenute addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	CODICE REGIONE  (tabella T0-codici delle Regioni e delle Province autonome)	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
TF55	IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	Trattenute addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	CODICE CATASTALE DEL COMUNE  (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	RATA (NNRR)	AAAA	Debito
TF56	ERARIO	Altre violazioni tributarie - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	NON PRESENTE	RATA (NNRR)	AAAA	Debito

L'Amministrazione ha indicato anche i codici relativi agli interessi da ravvedimento e da rateazione (in corrispondenza con i nuovi codici tributo istituiti).

Sanzioni da ravvedimento speciale			Interessi da ravvedimento speciale (codici già esistenti)	Ravvedimento speciale - interessi da rateazione (codici già esistenti)
Codice Tributo	Sezione	Descrizione	Codice Tributo	Codice Tributo
TF45	ERARIO	IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	1989	1668

TF46	ERARIO	IRES - Ravvedimento speciale -Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	1990	1668
TF47	ERARIO	IVA - Ravvedimento speciale Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	1991	1668
TF48	ERARIO	Addizionali e maggiorazioni IRES -Ravvedimento speciale - Articolo 1,commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	1990	1668
TF49	ERARIO	Imposte sostitutive e altre imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	1992	1668
Sanzioni da ravvedimento speciale			Interessi da ravvedimento speciale (codici già esistenti)	Ravvedimento speciale - interessi da rateazione (codici già esistenti)
<b>Codice Tributo</b>	<b>Sezione</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Codice Tributo</b>	<b>Codice Tributo</b>
TF50	REGIONI	IRAP - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	1993	3805

TF51	REGIONI	Addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	1994	3805
TF52	IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	Addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	1998	3857
TF53	ERARIO	Ritenute imposte erariali - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	Gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle ritenute	1668
TF54	REGIONI	Trattenute addizionale regionale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	Gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute	3805
TF55	IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI	Trattenute addizionale comunale all'IRPEF - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	Gli interessi da ravvedimento sono versati unitamente alle trattenute	3857
TF56	ERARIO	Altre violazioni tributarie - Ravvedimento speciale - Articolo 1, commi da 174 a 178, legge n. 197/2022 - Sanzioni	1992	1668

### 12.3 Definizione agevolata delle controversie tributarie

Con la tabella seguente si elencano i codici tributo, riferibili alla definizione delle liti tributarie, da esporre nella sezione "ERARIO" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione Codice tributo	Rateazione/Regione/ Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	TF20	IVA e relativi interessi – Definizione controversie tributarie – Articolo 1, commida 186 a 202, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF21	Altri tributi erariali e relativi interessi – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF22	Sanzioni relative ai tributi erariali – Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a202, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA

COMPILARE	NON COMPILARE	TF23	IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
-----------	------------------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------	------

Codie ufficio	Codice atto	Codie tributo	Denominazione Codice tributo	Rateazione/Regione/ Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	NON COMPILARE	TF24	Sanzioni relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF25	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi - Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA
COMPILARE	NON COMPILARE	TF26	Sanzioni relative all'addizionale comunale all'IRPEF - Definizione controversie tributarie - Articolo 1, commi da 186 a 202, legge n. 197/2022	CODICE CATASTALE DELCOMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA

Il campo "codice ufficio" riguarda i codici (pubblicati sul sito dell'Agenzia delle Entrate<sup>23</sup>) della Direzione regionale o provinciale dell'Agenzia delle Entrate (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell'Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio.

Il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." va valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario<sup>24</sup>.

Inoltre, per valorizzare il campo "anno di riferimento" occorre consultare le istruzioni riportate nel modello di domanda (periodo d'imposta o anno di registrazione indicato sull'atto oggetto della controversia).

## 12.4 Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

I seguenti codici tributo, dell'istituto in questione, devono essere esposti nella sezione "ERARIO" esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".

Codice ufficio	Codice atto	Codice tributo	Denominazione codice tributo	Rateazione/Regione/Prov./mese rif.	Anno di riferimento
COMPILARE	COMPILARE	TF40	IVA e relativi interessi legali - Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate - Articolo 1 - commi da 219 a 221, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA

<sup>23</sup> Tali codici sono reperibili nelle "Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate" e nella "Tabella dei codici degli Uffici Provinciali - Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24", pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

<sup>24</sup> Tali codici sono reperibili nella "Tabella To - codici delle Regioni e delle Province autonome" e nella "Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni", pubblicate sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

COMPILARE	COMPILARE	TF41	Altri tributi erariali e relativi interessi legali - Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate -Articolo 1 - commi da 219 a 221, legge n. 197/2022	NON COMPILARE	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	TF42	IRAP e addizionale regionale all'IRPEF e relativi interessi legali - Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate - Articolo 1 - commi da 219 a 221, legge n. 197/2022	CODICE REGIONE (tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome)	AAAA
COMPILARE	COMPILARE	TF43	Addizionale comunale all'IRPEF e relativi interessi legali - Regolarizzazione omessi/carenti pagamenti di rate - Articolo 1 - commi da 219 a 221, legge n. 197/2022	CODICE CATASTALE DEL COMUNE (tabella T4 - codici catastali dei Comuni)	AAAA

I campi "codice ufficio", "codice atto" e "anno di riferimento" sono valorizzati con le informazioni riportate negli atti emessi dall'Ufficio.

Inoltre, per il campo "rateazione/regione/prov./mese rif." occorre indicare il codice della Regione o il codice catastale del Comune destinatario.

A cura di

**Sergio Giorgini** (coordinamento)

**Dario Fiori**

**Giuseppe Buscema**

**Massimo Braghin**

**Stefano Sassari**